

CRIMINOLOGIA

03

Biagio Fabrizio Carillo

**“RIFLESSIONI SUL PROBLEMA
DELL’EFFICACIA DELLA
PENA FRA IL PRINCIPIO
DI INDIVIDUALIZZAZIONE
E RISPETTO DELLA DIGNITÀ
DELL’UOMO”**

RASSEGNA ITALIANA DI
CRIMINOLOGIA
anno I - n. 3 - 2007

78 1 • Premessa: necessaria complementarità fra criminologia, politica criminale e diritto penale

Lo studio delle forme di reazione della società contro il crimine, della loro utilità o funzione, delle loro modalità di esecuzione, nonché dei principi giuridico – legali e metagiuridici che governano la materia della sanzione penale, rappresenta uno dei terreni più affascinanti, ed al contempo complessi, in cui debbono confrontarsi, cercando una continua simbiosi ed interazione multidisciplinare, la criminologia, la politica criminale ed il diritto penale (*Vinciguerra, 2005*).

In dettaglio, la politica criminale studiando gli strumenti storicamente evolvibili e perfettibili idonei a contenere il fenomeno della criminalità, ha storicamente ampliato l'oggetto della propria indagine estendendolo alle misure giuridiche di repressione, ma anche di prevenzione *ante e post delictum*, divenendo momento di una più generale politica sociale programmata (*Mantovani, 1992*). D'altro canto, la criminologia eziologica, con il suo interesse per l'individuo criminale, studiato sia nei suoi aspetti antropologici che in quelli sociologici, fornisce alla politica criminale un irrinunciabile *plafond* conoscitivo – anche di carattere statistico – finalizzato ad individualizzare e, dunque rendere efficaci, gli strumenti sanzionatori che quella ha enucleato (*Fornari, 2004*).

Infine la scienza penale, seguendo le sue regole ed i suoi principi fondamentali, assume la consapevolezza di non potere essere “pura forma”, ma anche “valore e natura”, in quanto i fatti illeciti sono fatti dell'uomo, ed ogni fatto umano, in quanto naturale, rende legittima e doverosa una indagine “metagiuridica”.

In altri termini, il diritto penale, reggendosi sui suoi tre pilastri fondamentali del “fatto”, della personalità” e delle ”conseguenze”, diviene la casa ideale delle altre due scienze, le quali pur prive di valore cogente e normativo, possono aiutare il diritto penale positivo che, invece ha queste caratteristiche, a perfezionarsi nella comune lotta al fenomeno della criminalità.

Lo studio dei fenomeni criminali, delle complesse e spesso, sofisticate forme in cui può presentarsi ed aggredire la società, può sicuramente contribuire ad individuare le forme di reazione che quest'ultima, attraverso i propri istituti giuridici, può e deve predisporre. Ecco allora, che lo studio del delinquente, la conoscenza del soggetto come dell'azione illecita che compie (*Fornari, 2004*), può consentire la individuazione e la scelta del tipo di conseguenze che – esprimendo il giudizio negativo e di riprovazione della società che, così, riafferma i suoi valori violati – mirino a prevenire la commissione di ulteriori specifici fatti, adeguandosi al soggetto a cui vengono comminate.

L'individuazione delle tipologie sanzionatorie, delle modalità di applicazione delle stesse, e, dunque la individualizzazione – intesa quale adeguata-

mento della sanzione al soggetto ed alla sua azione criminale – possono consentire una risposta “efficace” nella lotta alla criminalità.

Ma questa lotta, in uno stato di diritto, in cui il diritto penale è fondato sui principi democratici, rigidi in quanto garantiti, della stretta legalità, della personalità, della colpevolezza, deve esprimersi secondo forme ben definite, ovvero tipizzate, certe, nella loro previsione, e nelle modalità di applicazione.

Il suesposto riferimento alle possibili interazioni ed interferenze fra le diverse scienze criminali, ha, nel presente lavoro, la valenza di premessa metodologica: si cercherà, infatti, di individuare un paradigma o modello di sanzione penale che, tenga nel dovuto conto, *de iure condito*, i principi costituzionali che governano la materia e, *de iure condendo*, le esigenze di effettività ed efficacia della risposta sanzionatoria penale che la politica criminale pone sul tavolo della questione (*Vinciguerra, 2005*).

2 • Dai lavori preparatori sull'art. 27, 3 comma Costituzione alle misure alternative come sua applicazione

Le tematiche relative alla funzione della pena e all'attuale problema carcerario (*Focault, 1976; Melossi, Pavarini, 1976; Gallo, Ruggiero, 1983; Valia, 1999; Mosconi, Padovan, 2005*), non possono prescindere dalle origini storiche del dato normativo posto dall'art. 27 Cost. /3°c che recita “**le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato**”, e negli anni, alla sua problematica interpretazione (*Micali, 1991; Fiandaca, 1989; Baldasserelli, 1990; Nuvolone, 1963*).

Il clima in cui si svolsero i lavori preparatori della Costituzione fu caratterizzato dalla presenza in Assemblea Costituente di politici e studiosi portatori di istanze politiche e di pensiero diverse e spesso contrastanti.

Queste differenti presenze ideologiche soddisfacevano l'esigenza, sentita in quegli anni di cambiamenti, di far sì che la sorgente Carta costituzionale non rappresentasse la vittoria di una parte politica sull'altra: l'idea era che il loro contemperamento potesse offrire un risultato il più possibile imparziale (*Fiandaca, 1989*).

L'Assemblea, in sede di lavori introduttivi, rinunciò pertanto a dare una definizione di quello che avrebbe dovuto essere la funzione rieducativa, lasciando la risoluzione di tale problema alle future interpretazioni di politica criminale. Si voleva evitare una presa di posizione della Costituzione in ordine alla funzione della pena: l'istanza rieducativa sarebbe stata una concessione marcata alla Scuola Positiva del diritto penale, che avrebbe spostato inevitabilmente l'attenzione dalla funzione retributiva (propria della Scuola Classica), alla funzione di prevenzione sociale, ove rieducazione e

80 risocializzazione del condannato ne rappresentavano sue logiche specificazioni (*Fiandaca*, 2004).

Certo è che l'art 27, malgrado il risultato finale del 3° comma, è stato oggetto di dispute giurisprudenziali e filosofiche, mai sopite, fra i seguaci delle due scuole di pensiero prevalenti: la Classica e la Positiva (*Sent. Cost. n.50*, 1980, 12, 1966, 445, 1996, 204, 1974, *Giannitti*, 1991).

La “rieducazione”, comunque, nonostante le istanze contrarie, venne ad occupare un posto di rilievo, perché si specificò nel testo definitivo, che «le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato»: l'idea rieducativa quindi, non costituì solo un portato di scuola, ma fu bensì il risultato di una nuova sensibilità politica, frutto delle caratteristiche pluraliste che caratterizzarono la nascita della Costituzione in ogni suo aspetto, nell'ambito di un globale programma di rinnovamento politico e istituzionale (*Spasari*, 1966).

Negli anni a venire, il postulato “tendere alla funzione rieducativa” è risultato però carente specialmente nella sua applicazione pratica, come discutibile ne era stato il suo stesso inserimento fra i dettami costituzionali ai tempi della sua genesi (*Oliva*, 1996, *Morrone*, 2003). Ancor prima nel codice Rocco del 1930, che solo all'art.143, riferendosi alla pena per i minori, aveva statuito l'obbligo di impartire ai condannati un'istruzione diretta alla *rieducazione morale*, così interpretando il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 18 giugno 1831.

Con l'avvento della Costituzione è quindi cambiato il quadro entro cui inserire e leggere il vigente codice penale: non solo è stata abolita la pena di morte, ma è divenuto principio indubbio, quello secondo il quale l'equilibrio tra ordine sociale, difesa dello stato, giustizia, deve necessariamente muoversi da una rispettosa concezione della persona umana, e dall'approntamento di mezzi idonei per conseguirla.

Dopo l'entrata in vigore della legge penitenziaria nel 1975, si può affermare il processo di trasformazione della società nel rapporto tra i cittadini e le autorità dello Stato, che ha contraddistinto una data storica per lo sviluppo del sistema anche delle carceri italiane (*Buffa*, 1998; *Gioggi*, 1996; *Daga*, 1984, 1990; *Canepa, Merlo*, 1999; *La Greca*, 1995).

È evidente che la pena non può essere considerata solo come semplice castigo; indicativo in questo senso l'art. 27/5° comma cost. che sancisce il principio per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (*Spasari*, 1966).

Dalla lettura della carta Costituzionale e secondo la concezione detta “polifunzionale” accolta dalla dottrina e giurisprudenza costituzionale (*Mantovani*, 1992), si può argomentare:

La finalità rieducativa: è stata accolta, rivoluzionando l'impianto del codice, sancendo il principio per cui sia le misure di sicurezza che le pene devono svolgere un'opera rieducativa (*Cadoppi, Veneziani*, 1994).

Si è però confuso ancora di più di quanto non lo sia, il sistema delle misure di sicurezza con quello delle pene, facendo loro assolvere identica funzione.

In tale quadro il verbo *tendere* è stato di conseguenza interpretato nel senso che la rieducazione non deve essere solo un obiettivo da perseguire, ma anche una opportunità o offerta di rieducazione (e risocializzazione) al condannato. L'irrogazione della pena non deve pertanto servire esclusivamente a rieducare, ma il giudice, nel momento della commisurazione della stessa (secondo gli indici infraedittali di cui all'art. 133 c.p.), dovrà tenere presente tale funzione ove possa utilmente essere svolta. Di conseguenza la pena va irrogata per recuperare il soggetto, proporzionando la relativa quantificazione "alla gravità del fatto commesso" ovverosia, in funzione della "pericolosità del reo" (Palazzo, 1999).

Diversamente si è detto in dottrina, che il verbo *tendere* debba essere interpretato restrittivamente, comunque ritenendo costituzionalmente vietati i trattamenti che escludano in radice la rieducazione e riabilitazione del condannato (Contento, 1994, Esposito 1963).

Si può affermare allora che il principio sancito dall'art. 27, 3° comma ha una valenza universale nel diritto penale: esso è diretto al giudice, il quale, oltre che, nella fase di commisurazione della pena (pur dovendo dare valore preminente al "fatto commesso"), dovrà però tenere conto delle condizioni soggettive psicosociali dell'individuo, scegliendo la sanzione adeguata nel tipo e nella quantità.

Tuttavia la vera valenza del principio si scopre ove lo stesso venga letto come "direttiva vincolante": il messaggio che la Costituzione manda al futuro legislatore va ricavato attraverso una lettura sistematica del testo normativo. L'approccio ermenutico-interpretativo, svela come, in base al combinato disposto degli artt. 2, 3 e 27 Cost., la *tendenziale rieducatività* della pena è costituzionalmente orientata solo quando, sia nella scelta delle tipologie sanzionatorie, sia nella scelta (anche questa legislativa) delle modalità di applicazione/esecuzione delle stesse, il legislatore persegue le seguenti finalità: a) quando rispetta gli aspetti più profondi della dignità dell'uomo (delinquente) che deve potersi svolgere in tutte le formazioni sociali ed in tutti i contesti culturali; b) quando nella scelta delle sanzioni e nel momento di applicarle tiene conto del principio di uguaglianza "sostanziale", per cui corre obbligo allo "Stato sociale" di trattare in modo eguale situazioni uguali, ed in modo differenziato situazioni differenti, valendo ciò per il soggetto che incorre nei rigori della legge penale che si accerti essere stata violata; c) quando, in particolare, nella scelta delle modalità di applicazione concreta delle sanzioni nel rispetto delle differenze soggettive, delle inclinazioni, del retroterra psicosociale del delinquente, gli offre una occasione od opportunità di risocializzarsi, di (ri) orientare il proprio sistema di valori ed

il proprio codice di comportamento agli standard accettati dalla comunità e tutelati dall'ordinamento giuridico. In tal modo, di fatto, lasciandolo libero di scegliere : in senso contrario di continuare a perseguire finalità illecite, risiedendo in ciò l'essenza più profondamente liberale, democratica, pluralista del nostro ordinamento costituzionale, applicato ai possibili paradigmi sanzionatori.

Il principio di colpevolezza: tale principio non è espressamente consacrato dalla costituzione, ma ormai è pacifico in dottrina che esso sia desumibile da una lettura sistematica delle sue norme (art. 27 commi 1° e 3°). Se il soggetto infatti deve essere rieducato, non ha senso infliggere pene a chi non ha commesso il fatto, non essendoci in questo caso alcunché da rieducare, mancando la possibilità di poter far avvertire il significato intimo della pena che viene inflitta. Inoltre si prevede che il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio di non considerarli colpevoli fino alla condanna definitiva (Garofani, 1998). La ragion d'essere della sanzione penale sta quindi nella capacità di funzionare da deterrente rispetto alle condotte pregiudizievoli verso i beni protetti: il procedimento applicativo deve essere di conseguenza tempestivo ed evitare la pena nel caso di non accertata colpevolezza (Insolera, 1999).

Il principio di umanizzazione e progressione del trattamento della pena. Tale regola si salda con quella dell'articolo 2 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabile dell'uomo e vieta implicitamente trattamenti corporali, la pena di morte o le sanzioni infamanti come ad esempio la gogna. Secondo una lettura più profonda che estenda il principio alla fase di esecuzione della pena, esso implicherebbe la necessità di adeguare lo stato delle carceri alla dignità che deve essere propria di ogni essere umano a prescindere da ciò che ha commesso, vietando di affollare i detenuti in celle sottodimensionate, proteggendoli dagli abusi che possono talvolta subire dai compagni di prigionia.

Il principio di legalità e il divieto di applicare pene esemplari. Si desume dal divieto di responsabilità penale per fatto altrui. Se il reo non può essere punito per ciò che a lui non è attribuibile, ne consegue che è vietato infliggere pene che abbiano un mero scopo deterrente sugli altri comportamenti criminosi. In definitiva la Costituzione mitiga la funzione "general preventiva": non è costituzionalmente ammissibile raggiungere il massimo effetto deterrente a scapito di un trattamento sanzionatorio equo e proporzionato al singolo per il fatto commesso.

La funzione retributiva. La Costituzione non contiene neanche un cenno alla funzione retributiva. Questo perché tale funzione sarebbe conaturata al diritto penale ed alla pena stessa, si che essa si dà per presupposta: del resto sono stati mantenuti i minimi edittali e quindi lo Stato non intende rinunciare alla pena neanche nel caso in cui la rieducazione impon-

ga di non irrogarla affatto. È necessaria, come detto, una proporzione “calibrata” tra il male commesso e la pena subita (Padovani, 1981). Tutti i delitti fanno nascere nella società un bisogno di espiazione che si scarica sulla punizione del suo autore. Ciò che proibiamo in realtà al delinquente lo proibiamo a noi stessi e, punendo il delinquente, espriamo in realtà una colpa che sentiamo nostra (Sanguineti, 2002).

Come detto l'art. 27 della Costituzione, ha trovato attuazione completa con la riforma penitenziaria del 1975 (Daga, 1984; Deliguori, 1984; Di Gennaro, La Greca, Breda, 1987; Casaroli, 1994; Grevi, 1987; Pagliaro, 1977) che ha previsto *espressamente* il trattamento come un programma correzionale, che inizia con la pronuncia della sentenza di condanna e raggiunge il completamento con la cessazione di ogni controllo.

La legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato il punto di arrivo di una tormentata fase di revisione del sistema carcerario e con essa l'amministrazione penitenziaria è venuta ad acquisire l'indispensabile strumento normativo per adeguarsi ai precetti costituzionali dell'**umanizzazione** delle pene e del trattamento rieducativo per i condannati (Castaldo, 2001; Bandini, Gatti 1979; Mantovani, 1980; Pietralunga, 1990).

Le misure alternative alla detenzione sono individuate e disciplinate dagli artt. 47 e sgg. dell'ordinamento penitenziario (Bricola, 1976; Conso, Giostra, 1979; Flora, 1987; Comucci, 1999; Pierro, 1999).

In sostanza, per la prima volta la materia penitenziaria è stata disciplinata con legge invece che con atti amministrativi di carattere generale, dando *preminenza* alla funzione rieducativa della pena nella fase *esecutiva* della stessa, assegnando al *trattamento* un ruolo centrale nell'intero settore (Gratagliano, 1994).

Esiste nella dottrina un evidente sfavore verso la completa esecuzione “inframuraria”, e l'introduzione della possibilità di far ricorso a misure alternative, in pratica ha sancito la fine del principio assoluto di intangibilità della sentenza di condanna, nella sua ottica classica di tipo custodiale (Mantovani, 1977; Marinucci, 1998; Bricola, 1977; Neppi Modona, 1976).

Nondimeno l'applicazione in concreto dei principi sanciti nell'art. 1 della legge n. 354, ha fatto i conti con una realtà complicata, carente di risorse, a stento inseribile nelle concezioni teoriche sulla pena.

Solo a seguito dell'intervento correttivo della Corte Costituzionale, il legislatore si è adeguato ai principi fondamentali dell'ordinamento a mezzo della richiamata legge del '75, che prevede non solo l'obbligo di programmare i mezzi idonei ad attuare finalità rieducative della pena, ma riconosce al condannato l'equivalente diritto a vedere riesaminata la pretesa punitiva dello stato nel caso che la quantità di pena espiata abbia assolto il fine rieducativo.

In sintonia con tale linea di tendenza, si pone la successiva **legge**

84 **Gozzini del 1986** che ha sostanzialmente modificato le misure alternative e le leggi che hanno istituito le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, cui vanno aggiunte le più recenti esperienze legislative che hanno esteso la possibilità di ricorrere alle misure alternative “in casi particolari” caratterizzati da determinate condizioni del soggetto detenuto (*Dolcini, Paliero, 1989*).

Tuttavia a seguito della controversa esperienza della pratica carceraria, l'art. 27 cost. sembra svuotato di contenuto realmente precettivo ed idoneo solo affermare in astratto le ragioni ideologiche a fondamento della privazione della libertà personale (*Sorrentino, 2000*).

Alcuni episodi di violenza, resi sempre più allarmanti dai media, il sovraffollamento degli istituti penitenziari hanno infatti reso (nei fatti), utopistico il processo di risocializzazione e umanizzazione che la Costituzione aveva posto come fini essenziali: si discute molto in dottrina al riguardo, se il carcere sia (o meno) risocializzante (*Dolcini, Paliero, 1989; Maiello, Violante, 1997; Mosconi, Padovan 2005*).

Solo l'individuazione degli strumenti adeguati di tutela e trattamento, costituiscono aspetto essenziale di una corretta e moderna gestione penitenziaria (*Canepa, 1982*).

L'incremento del numero dei detenuti, le difficili condizioni di vita al suo interno, hanno fatto sì che nascesse un acceso dibattito al fine di pervenire alla concezione e “costruzione” di un modello di carcere c.d. “trasparente” (*Giunta, 1990*).

La stagione riformista ha vissuto nella prospettiva di un carcere migliore, attraverso la legge del 1975 e poi la legge Gozzini del 1986, cercando un carcere aperto al territorio, nella ricerca di un dialogo per raggiungere quel decantato fine risocializzante capace di contribuire all'effettivo reinserimento sociale di chi vive la condizione di detenuto (*Margara, 1986*).

Ma è stato solo con la sentenza della corte costituzionale n. 26 del 11 febbraio 1999 che si è sollevata la questione dell'insufficiente tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, la cui violazione sia potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a restrizione della libertà personale e dipenda da atti dell'amministrazione a essa preposta (*Parodi, 1998; Granata, 1999*).

La persona detenuta vive certamente una situazione di sofferenza determinata dallo stato di privazione della libertà personale e di movimento: la pena detentiva non deve aggravare la sofferenza da essa derivante, così come aveva già a suo tempo ribadito l'articolo 64 delle regole penitenziarie europee, di cui alla raccomandazione del comitato dei ministri del consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987 (*Castaldo, 2001*).

La realtà italiana presenta difficoltà nel funzionamento dell'impianto sanzionatorio, già nel rapporto fra ruoli dei giudici di cognizione e di sorveglianza (*De Maestri, 1987; Margara, 1989*), questo ultimo deputato alla

concessione delle misure alternative. Qualsiasi tentativo di riesame di questa situazione deve investire il rapporto tra diritto penale e criminologia e dare risposta – come infatti è avvenuto, con legge 165/1998 – alla questione relativa al sistematico ampliamento delle possibilità applicative della misura dell'affidamento in prova per condanne fino ai tre anni, consentendone l'utilizzazione direttamente dallo stato di libertà (art. 47 comma 3°) (*Dolcini, 1999*).

Contenuto, modalità di attuazione delle pene alternative alla detenzione, devono costituire il punto nodale del processo di riforma in atto, cercando di coagulare il consenso sociale necessario per passare dalla virtualità alla effettività (*AA.VV., Tivoli, 1998*).

La legge 27 maggio 1998, nr.165, conosciuta come legge Simeone-Saraceni, ha tentato invano, di risolvere i problemi del sovraffollamento degli istituti penitenziari, ampliando la competenza del magistrato di sorveglianza in tema di provvedimenti interinali e urgenti, per semplificare l'esecuzione della misura alternativa. Questo ha attribuito al magistrato, senza attendere la richiesta del condannato, il potere di emettere un decreto di sospensione dell'esecuzione stessa, anche se non più di una volta (*Tonini, 2000; Canevelli, 1995; Grevi, 1974*).

Purtroppo però ha prodotto solo interventi "tampone", modificando elementi particolari dell'affidamento, della semilibertà e della detenzione domiciliare, e l'accesso alle misure stesse (*Maccora, 1999; AA.VV., Milano, 1999*).

3 • Un nuovo paradigma: necessità di un dialogo della sanzione con i suoi valori di fondo, sua interpretazione e reale efficacia

È necessario rivedere il nesso politica criminale e sistema dei controlli (sociale e individuale), in particolare il rapporto della pena criminale con la sua reale efficacia sugli aspetti psico-intellettivi del condannato (autore di reato) e di conseguenza verso la società nel quale è inserito (*Canevelli, 1995; Marini, 1993; Marinucci, 1998; AA.VV. Torino, 2000*).

Nell'attuale scenario criminale alla luce di attendibili indagini statistiche delle forze di polizia, la consumazione di alcune tipologie delittuose (es. lo sfruttamento della prostituzione o il furto in abitazioni isolate), sono espressione di determinate fasce socioculturali o geografiche: ciò posto, è allora fondamentale analizzare e capire in che modo la sanzione criminale possa (debba) dialogare con i suoi *valori di fondo*, per non trascurare le esigenze di difesa sociale, di modo che la politica criminale, in particolare non si disinteressi dell'uomo e non perda la sua basilare funzione sociale (*Masciandaro, 2001; Ministero Interno Rapporto Censis, 2005*).

Questo inquadramento permette di trovare un criterio valido e rispon-

86 dente alla norma costituzionale, dato che la pena, dalle sue origini fino ai nostri giorni, si è andata adeguando ai tempi e alle diverse forme di società, soprattutto nelle modalità di trattamento carcerario, innovando gli approcci trattamentali verso il detenuto nonché i suoi profili criminologici (Nivoli, Loretta, 2006).

Occorre, inoltre, uno sforzo continuo per ricercare un metodo investigativo efficace per il contrasto del crimine, *per dare la qualificazione giuridica del reato aderente alla realtà e fornire una risposta (terapia) efficace al reato* (Grattagliano, 1994). Questo è necessario per la **personalizzazione della pena** (utile, giusta, certa) da infliggere una volta sottoposti i rei alle misure precautelari (Portigliatti Barbos, 1977; Canepa, Bandini, Gatti, Traverso, 1971) e cautelari.

La pena deve necessariamente essere proporzionata al male commesso, facendo in modo che il delinquente l'avverta come corrispettivo per la sua azione criminosa (Micali, 1991).

Oggi, alla luce dell'allarmante **problema sicurezza** che vede autori di reato cittadini di etnia rumena (rom) o albanese, sono necessari interventi legislativi (non tamponi), ma strutturati, che consentano efficacemente l'allontanamento e l'immediata espulsione di chi commette delitti.

Peraltro la ricostruzione statistica delle dinamiche carcero-criminali ha evidenziato come il carcere per il clandestino rumeno o la nomade dedita al furto sia inefficace (così come per la meretrice o per quei soggetti a capo di organizzazioni malavitose dedite alla tratta di esseri umani): la minaccia della pena non intacca la loro vita e le loro relazioni sociali rispetto ad un cittadino italiano inserito in un contesto totalmente diverso.

Problemi sorgono nel fatto che individualizzare e personalizzare la pena significa renderla diseguale rispetto agli illeciti penali, con l'inevitabile stravolgimento del nostro impianto giuridico improntato ai principi di stretta legalità, riserva di legge, responsabilità personale per il fatto commesso e uguaglianza. La diversificazione delle pene (in casi simili) provocherebbe al tempo stesso, un sentimento di ingiustizia e di perdita di fiducia verso le istituzioni nell'opinione pubblica (Bettiol, 1981; Mantovani, 1977; Padovani 1985).

Non si può, del resto, non prendere atto che nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, esistono ancora troppi delitti impuniti e che tanti processi finiscono nel nulla con troppe sentenze che si contraddicono, generando così un sintomo di inadeguatezza del sistema di controllo sociale (Morselli, 1988).

4 • Considerazioni conclusive

Quali le soluzioni? Un primo intervento dovrebbe approfondire le premesse concettuali e la logica giuridica sottesa alla pena cercando di calibrarla

rispetto ai destinatari (*De Fazio*, 1984; *Grevi*, 1980; *Valia*, 1999) e comprenderne la reale validità. Infatti, per essere realmente efficace e non svilirsi diventando mera scienza “appendice” del diritto penale, la criminologia, nelle sue applicazioni di riferimento – quale può essere considerata la penologia – deve saper svolgere un ruolo da protagonista, aiutando il legislatore a dare funzioni qualificanti, suggerendo alla politica criminale come ricercare, attraverso lo studio dei fenomeni delinquenziali, **la griglia di incastro tra fatto, autore, sanzione** (*Ceretti, Merzagora*, 1990; *Bandini, Gatti, Gualco, Malfatti, Marugo, Verde*, 2003; *Fornari*, 2004; *Ferrua*, 2002). L’obiettivo della ricerca criminologica va dunque focalizzato sulla necessità di evidenziare “**il come far avvertire**” la sanzione al soggetto autore di reato affinché essa possa avere concreti effetti deterrenti in una prospettiva risocializzante. (*Breda*, 1985). Tenendo per altro conto che alcune tipologie di delinquenti – osservabili a livello di micro e macro criminalità – seguono ed osservano un sistema di valori spesso in conflitto con quello dominante nel gruppo sociale in cui vivono: si pensi alla diversa concezione della proprietà per le etnie nomadi dell’est Europa, che spesso impedisce loro di comprendere la reale valenza offensiva del furto, o a quella che alcune frange integraliste dell’Islam hanno sull’idea dell’uso dei mezzi di correzione verso la propria moglie, configurando realizzazione del reato di “maltrattamento in famiglia”.

La sanzione penale, conseguente alla commissione di una fattispecie criminosa, può essere ritenuta realmente efficace, pertanto, solo se è avvertita dal suo autore (**immediatamente**), per evitare sofferenza inutile e gratuita alla persona, che nel frattempo difficilmente è rimasto tale (*Bettiol*, 1981; *Bobbio*, 2006).

Questo fornirebbe un chiaro criterio, del tutto rispondente alla *ratio* della funzione risocializzante della pena, capace di delineare un paradigma sanzionatorio (individuabile, non tanto, nell’impostazione del Codice Rocco del 1930 ispirato ad una finalità più marcatamente retributiva “di castigo” per l’illecito commesso), quanto in quella sancita nell’articolo 27 della Costituzione, improntato cioè alla rieducazione del condannato attraverso la umanizzazione della pena nel suo trattamento carcerario. Ciò creerebbe nella collettività un **contromotivo** alla violazione dei precetti dettati dall’ordinamento criminale, offrendo inoltre delle opportunità di “**recupero**” a tutte quelle persone che vivono una situazione di disagio ed emarginazione sociale, supportandole adeguatamente e svolgendo una reale terapia riabilitativa che, al contempo, persegua una strategia di riduzione e limitazione della criminalità (*Ruggiero*, 1996).

Questo è perfettamente riferibile soprattutto al principio del reinserimento nella società del detenuto attraverso il lavoro, che deve essere ricollegato al principio della certezza e immediatezza della pena per evitare che essa perda di efficacia una volta che vada ad incidere su una persona total-

88 mente cambiata nel tempo e quindi diversa da quella da sottoporre al trattamento (Fornari, 2004).

In definitiva l'esigenza è legata prioritariamente alla individualizzazione della sanzione "utile" e cronologicamente vicina al fatto reato oltre che "giusta" in quanto basata sugli indici di gravità del reato e sulla capacità a delinquere del soggetto (Dolcini, 1991).

Per questi motivi, e per le ragioni logico-sistematiche esposte, l'applicazione della pena, non deve essere interpretata come meccanica, fissa ed astratta, predisposizione di tariffe penali prive di contatto con la personalità del soggetto, ma deve trovare ancoraggio sulle effettive capacità di percezione del disvalore comportamentale dei soggetti chiamati in causa di volta in volta a seconda delle loro etnie e sottoculture (Bandini, Gatti, 1991; Neppi Modana, 1995).

Altra proposta è quella di conciliare l'esigenza di castigo e la connessa, ma non meno importante, esigenza specialpreventiva, non danneggiando irrimediabilmente il reo, specie se delinquente primario (Ferranini, Peloso, 2007).

Questo dovrebbe portare il legislatore a prevedere, in sede di comminazione delle sanzioni, un più ampio raggio di interventi sanzionatori e commisurarli, in concreto, tenendo conto dei parametri suggeriti dall'esperienza pregressa (alla luce dei principi ispiratori del sistema) per assicurare infine la corretta applicazione da parte degli organi giurisdizionali (Palazzo, 2004).

Un aspetto strettamente collegato è quello **dell'esecuzione della pena**, da intendersi – in senso costituzionalmente orientato – quale procedimento complesso finalizzato all'offerta al condannato di motivi di "emenda", alla circoscrizione dei danni derivanti dall'impatto del soggetto con l'ambiente carcerario onde favorire, entro certi limiti, che la "comunità carceraria" si trasformi e resti un'entità aperta nei confronti del consorzio di cittadini e non totalizzante per quello che attiene al recluso.

Sul tema dell'esecuzione si devono – soprattutto nei termini sopraesposti – sviluppare dibattiti, al fine di verificare la compatibilità del nostro sistema penale con la difesa dei diritti inviolabili dell'uomo e tutelati dalla Costituzione (Corbi, 1998; Canepa, Merlo, 1999; Mosconi, Pavarini, 1990).

Al riguardo, le misure alternative alla detenzione, come indica peraltro la stessa terminologia, non vanno intese come specie sanzionatorie autonome, ma vanno riconosciute come modi di espiatione della pena detentiva tradizionale, informate non solo alla rieducazione ma anche al recupero in concreto del soggetto (Morrone, 2003; Degli Innocenti, Faldi, 2005; Marcheselli, 2003; Ponti, 1999).

L'efficacia delle pene deve quindi trovare ancoraggio nella realtà dei fatti (percezione e validità della funzione punitiva) così che il diritto di riferimento abbia quale punto di partenza la sua effettiva validità ed idoneità a disciplinare, senza discriminazioni in base alla nazionalità (come osservato di

recente in giurisprudenza), rispettando, comunque, il principio di flessibilità dell'esecuzione penale e la mutevolezza dell'essere umano. (Palazzo, 2002).

Le conseguenze pratiche della pena non devono dunque essere considerate un aspetto successivo indipendente e ininfluenza sulla stessa, ma un elemento qualificativo in quanto non si tratta di assegnare una priorità al "fattuale" sul normativo, ma di avere una concezione del diritto, **in particolare quello penitenziario**, che permetta di non rendere questi due momenti indifferenti l'uno verso l'altro (Pavarini, 2001). Il tema del sovrappollamento delle carceri, con la legge 165/1998, ha previsto l'applicazione delle misure alternative al soggetto in stato di libertà, senza richiedere come prima un periodo di espiazione di pena detentiva, creando un circuito di alternatività rispondente ad una diversa logica di politica criminale sempre più vincolata alle istanze correzionali e alle prassi trattamentali, e più sensibile a ragioni premiali e di deflazione carceraria (Pavarini, 2001).

Il diritto deve ritornare alla realtà, deve cioè valere concretamente, in conformità al valore che i principi gli assegnano, non accontentandosi di verificare la validità di una norma controllando esclusivamente la logicità dei suoi postulati, ma studiandone le conseguenze effettive della sua applicazione concreta: infatti, le esigenze correzionali e quelle di mera riduzione del sovraffollamento carcerario non vengono soddisfatte a pieno dalle misure alternative alla detenzione, applicabili in alcuni casi ai soggetti liberi (Morrone, 2003).

Oltre al "diritto dei libri", occorre considerare il diritto in azione, e in aggiunta alla validità logica, occorre una "validità pratica", bisogna giungere in definitiva al diritto "vivente" cioè al diritto che effettivamente vige, ossia a quello che si determina dall'impatto tra la norma in astratto e le condizioni reali del suo funzionamento (Zagrebel'sky, 1992).

Questo ragionamento vale a maggior ragione anche per la pena in generale che deve tendere, come sancito dalla Carta Costituzionale, verso il recupero del soggetto autore di reato (Zagrebel'sky, 2003): l'obiettivo del futuro sistema sanzionatorio dovrebbe tendere ad adeguarsi verso quelle personalità delinquenziali munite di altissimo coefficiente intellettuale e totalmente inserite in contesti criminali in cui regna una concezione della vita saldamente ancorata a rigidi e, difficilmente scalfibili, parametri di illegalità (Almerighi, 1995). Il reinserimento sociale, d'altra parte cui deve tendere il trattamento, si può realizzare solo attraverso l'ampia applicazione di una serie di istituti che contemperino variamente l'esperienza della vita sociale libera con il controllo puntuale della società, in ordine al ritrovato impegno da parte del condannato, a vivere in modo non conflittuale la relazione con gli altri (Micali, 1991). Suggestiva similitudine è quella che relazioni la risposta sanzionatoria alla terapia curativa nel malato, la quale tende a ricercare la guarigione per far uscire dalla malattia. Se è dunque vero

quanto affermato, per essere efficace, la pena deve essere applicata in concreto, tenendo conto del soggetto alla quale si riferisce, così come il medico tiene conto della malattia, qui intesa, come comportamento deviante e delittuoso.

Il farmaco (pena) e la sua dose (la sua applicazione temporale) agiscono solo verso un soggetto in grado di recepire e assorbire il *mix* (dei farmaci e delle sue dosi).

In questo quadro di riferimento il diritto penitenziario centra il suo scopo e assume forma e sostanza solo se, attraverso la pena, il soggetto si redime, comprende il **disvalore del suo comportamento, e l'importanza – anche per se stesso – del valore che ha violato, venendo, in sostanza, risocializzato** (per lo straniero clandestino Cass. pen, 2003, 2006).

In questo modo, come già sostenuto, **la pena si personalizza**, si attaglia al reo, non crea in lui la sensazione di inutile afflittività, ma di “razionale” giustizia.

Vanno recuperate e adattate, sia pure *cum grano salis*, le teorie sociali del crimine (analizzandone i limiti) ove l'uomo delinquente e l'ambiente in cui vive sono punto di partenza dello sviluppo dell'ordinamento, ma anche il punto d'arrivo al quale esso deve ritornare. Il diritto non ha la forza di distaccarsi dall'ambiente culturale in cui è collocato e di ergersi come sistema normativo indipendente e autosufficiente, è una parte, mai il tutto.

In conclusione, *la pena deve essere realmente applicata*, e per essere efficace, necessariamente: certa, flessibile – nel senso di adeguata al reato e al suo autore – immediata, calibrata e proporzionata, umana, utile al reo e *alla società*, scontata in modo tale da recuperare il soggetto (Morrone, 2003).

È necessario fare un ragionamento anche **sui costi e sui benefici dell'incarcerazione**, tenendo conto del fatto che la punizione per alcuni potrebbe essere addirittura un premio (per alcuni settori delinquenziali è infatti la prova dell'*animus delicti*, da intendersi come una sorta di talento criminale) (Bandini, Gatti, Gualco, Marugo, Malfatti, Verde).

L'esecuzione della pena deve essere “**umana**”: peraltro l'utilità del carcere, allo stato attuale, non è stata ancora dimostrata: la detenzione ha un senso solo quando sia in assoluto fondamentale per la tutela della collettività e per gravi crimini (De Fazio, 1984).

Di conseguenza per tradurre in realtà quanto affermato, occorre puntare, anche sul piano della previsione dei tipi di reato, *non solo* alla costruzione di un **diritto penale ridotto** (Cottino Sarzotti, Ferrajoli, 1995), ma *soprattutto* **ragionato** (Marinucci, 1998; Grosso, 2002) attraverso un intenso processo di depenalizzazione (che garantirebbe peraltro una maggiore effettività al diritto penale). Oltre ciò anche ad una chiara individuazione e selezione dei beni giuridici da proteggere e tutelare maggiormente, insieme all'irrobustimento delle misure alternative alla detenzione.

Il carcere non deve essere solo un luogo di punizione; in quest'ottica finito il periodo di detenzione, il soggetto rischia di tornare al delitto, ricadendo la reiterazione dei suoi errori su tutta la società: la privazione della libertà ha un senso solo se è il punto di partenza della risocializzazione (Morrone, 2003).

Occorre, dunque, trovare un nesso oltre che un canale di comunicazione e regolazione che parta dal riconoscimento dei contrasti sociali e delle differenze. Come abbiamo sottolineato a più riprese, la politica criminale, deve fornire risposte più razionali al conflitto; il diritto penale se vuole essere “tangibilmente” attuale ed evoluto, deve agire su questo “nodo forte” e, gradualmente, separarsi dalla sua matrice originaria, per aspirare alla realizzazione di una società libera, democratica ed egualitaria. Secondo alcuni autori le più recenti esperienze carcerarie e tecnologie del controllo sono diventate purtroppo espressioni di disegualianza, per il cui tramite si sono affermate politiche sociali discriminatorie, e un diritto penale discriminatorio (Cottino, Sarzotti, 1995).

Ciò premesso occorre rivalutare la capacità di difendere realmente il cittadino dalla delinquenza, obbligando la politica criminale a rispondere al conflitto progredendo soprattutto nella materia dei “rimedi” contro il crimine, ponendosi come il referente primario del legislatore penale, onde poter giungere, concretamente (non solo utopisticamente) ad una *pena efficace*.

Restituita, dunque, alla politica criminale la sua matrice deterrente nell'espressione della reale efficacia sanzionatoria e inserita la parabola della pena in una prospettiva che non prevede più il carcere come suo sbocco necessitato, si afferma, quale esigenza dell'epoca storica attuale, (toccata da fenomeni delinquenti in aumento), di rifuggire da tolleranze inadeguate e quella di differenziare ed individualizzare il trattamento in funzione delle caratteristiche soggettive e sociali del delinquente, affinché la pena funga da effettivo stabilizzatore di un sistema sociale giuridicamente organizzato in modo equo, evoluto, in una sola parola: “**giusto**”, in modo che la **giustizia possa evolvere**, vedendo le incognite e i dilemmi della pena e della sua esecuzione (Pisapia, Antonucci, 1996; Ceretti, 2005).

92 Bibliografia

- AA.VV. (1979), *Il carcere dopo le riforme*. Feltrinelli, Milano.
- AA.VV. (1998), *Criminalità e giustizia: cosa ne pensano gli italiani. Cultura dello sviluppo e della legalità*. Gangemi, Roma.
- AA.VV. (2000), Interventi al simposio “Carcere e psichiatria” del XLII, Congresso Nazionale della Società italiana di Psichiatria “Dal pregiudizio alla cittadinanza”, Torino, pp. 575-590.
- ALMERICHI M. (1995), “L’effettività della risposta penale”, *Giust. pen.*, p. 270.
- BALDASSERELLI F. (1990), “Funzione rieducativa della pena e nuovo processo penale”, *Riv. pen.*, pp. 167ss.
- BANDINI T., GATTI U., GUALCO B., MALFATTI D., MARUGO M.I., VERDE A. (2003), *Criminologia: il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*. Giuffrè, Milano.
- BANDINI T., GATTI U. (1979), “La crisi dell’ideologia del trattamento: contraddizioni ed ambiguità dell’attuale realtà penitenziaria italiana”, *Rass. crim.*
- BETTIOL G. (1981), “La concezione della pena in Aldo Moro”, *Riv. it. dir. pen. proc.*, p. 1267.
- BOBBIO N. (2006), *Elogio della mitezza e altri scritti morali*. Garzanti, Milano.
- BREDA R. (1985), *L’assistente sociale per adulti nel sistema penitenziario*, in FORTUNA F. S. (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma*, FrancoAngeli, Milano. Dello stesso autore (1996), “Riforma del carcere e sue alternative”, *Diritto pen. Proc.*, n. 2.
- BRICOLA F. (1976), “L’affidamento in prova al servizio sociale: ‘fiore all’occhiello’ della riforma penitenziaria”, *Quest. crim.*, pp. 378ss.
- BRICOLA F. (1977), *Le misure alternative alla pena nel quadro di una «nuova» politica criminale*, in *Pene e misure alternative nell’attuale momento storico*, Atti del Convegno. Giuffrè, Milano.
- BRICOLA F. (1977), *Il carcere riformato*. Il Mulino, Bologna.
- BRUNETTI C., ZICCONI M. (2005), *Manuale diritto penitenziario*. La Tribuna, Piacenza, pp. 318ss.
- BUFFA P. (1998), “Tra il dire e il fare: riflessioni sulla prassi applicativa dell’ordinamento penitenziario”, *Rass. crim.*
- CADOPPI A., VENEZIANI P. (2004), *Elementi di diritto penale*. Cedam, Padova.
- CANEPA G., MERLO S. (2002), *Manuale di diritto penitenziario*. Giuffrè, Milano.
- CANEPA G. (1982), *Le alternative alla detenzione: problemi ed orientamenti*. Genova.
- CANEPA G., BANDINI T., GATTI U., TRAVERSO G. B. (1971), “Ricerche criminologiche sui rapporti fra identità negativa e tratti di personalità”, *Rass. Crim.*
- CANEPA G., GATTI U. (1977), *Affidamento in prova al servizio sociale come alternativa alla detenzione: problemi criminologici*, in *Pene e misure alternative nell’attuale momento storico*. Giuffrè, Milano.
- CANEVELLI P. (1995), “Fondamentale l’aspetto psicologico nel recupero del detenuto”, *Giust. pen.*, p. 284.
- CASAROLI G. (1994), “Misure alternative alla detenzione”, *Dig. pen.*, vol. VIII, pp. 10ss.
- CASS. PEN. (2006), 27.04.2006, 14500, sito *Deaprofessionale Arma CC*.
- CASS. PEN. (2003), 20.5.2003, 226134, sito *Deaprofessionale Arma CC*.
- CASTALDO M. (2001), *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative*. Jovene, Napoli.
- CERETTI A. (2005), “Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland”, *atti del convegno in onore di David Garland*. Giuffrè, Milano.

- CERETTI A., MERZAGORA I. (1990), *Criminologia e responsabilità morale*. Cedam, Padova.
- COMUCCI P. (1999), *La nuova fisionomia della detenzione domiciliare*. Cedam, Padova.
- CONSO G., GIOSTRA G. (1979), "Natura giuridica e vicende interruttrive dell'affidamento in prova al servizio sociale", *Rass. Penit. Crimin.*
- CONTENTO G. (1997), *Corso di diritto penale*. Laterza, Roma-Bari.
- CORBI G. (1998), "L'affidamento in prova con finalità terapeutiche: un nuovo 'sostitutivo' della pena detentiva", *Riv. it. dir. e proc. pen.*, p. 198.
- COTTINO A., SARZOTTI C. (1995): *Diritto, Uguaglianza e Giustizia penale*. Harmattan, Torino.
- DAGA L. (1984), "Le misure alternative alla detenzione nel contesto dei sistemi giuridici europei" *Quaderni della Giustizia*, n. 37 e 38.
- DAGA L. (1990), "Sistemi penitenziari", *Enc. dir.*, vol. XLII, pp. 752ss.
- DE FAZIO F. (1984), "Realizzazioni e prospettive nell'esperienza forense, criminologica e psichiatrica", in *La difesa dei diritti umani*, supplemento di *Rass. crim.*
- DE MAESTRIV L. (1987), *Il magistrato di sorveglianza*, in G. FLORA (a cura di), *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*. Giuffrè, Milano.
- DEGLI INNOCENTI L., FALDI F. (2005), *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza-Teoria e pratica del diritto*. Milano, 49 (1997), *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*. Milano (nuova edizione riveduta).
- DELIGUORI L. (1984), "Le alternative alla detenzione", *Quaderni della Giustizia*, 41.
- DI GENNARO O., BONOMO M., BREDA R. (1987), *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*. Giuffrè, Milano.
- DOLCINI E. (1991), "La commisurazione della pena tra teoria e prassi", *Riv. dir. pen. proc.*, 55.
- DOLCINI E. (1999), INTERVENTO AL CONVEGNO "quale riforma del sistema penale?", Macerata 23-24 aprile 1999, *Ind. pen.*, pp. 1275 e ss.
- DOLCINI E., PALIERO C. (1989), *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*. Giuffrè, Milano.
- DOLCINI E., MARINUCCI G. (1985), *Diritto Penale in trasformazione*, Giuffrè, Milano.
- ESPOSITO C. (1963), "Le pene fisse e i principi costituzionali di eguaglianza, personalità e rieducatività della pena", *Giurisprudenza costituzionale*.
- FASSONE E. (1987), *Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria: un bilancio tra luci ed ombre*, in GREVI V. (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*. Zanichelli, Bologna.
- FASSONE E., BASILE T., TUCCILLO G. (1987), *La riforma penitenziaria*. Jovene, Napoli.
- FASSONE E. (1986): "Probation e affidamento in prova", *Enc. dir.*, vol. XXXV, pp. 783ss.
- FERRAJOLI L. (1989), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*. Laterza, Roma-Bari.
- FERRANINI L., PELOSO P. (2007), "Questioni attuali nel rapporto tra dipartimento salute mentale e circuito penitenziario. Complessità dei problemi e ipotesi di intervento", *Rass. it. crim.* n.1, 160ss.
- FERRARI V. (1995), *L'impossibile uguaglianza*, in *Diritto, Uguaglianza Giustizia penale*, atti del convegno internazionale, Torino, 21-22 aprile, 58, 59.
- FERRUA P. (2002), *Diritto penale minimo e processo accusatorio*, in Curi, Palombarini, Roma.
- FIANDACA G. (1989): *Commento all'art. 27 / 3° comma Costituzione*, in BRANCA - PIZZORUSSO (a cura di), *Commento alla Costituzione*. Il Mulino, Bologna.
- FIANDACA G., MUSCO E. (2004), *Diritto penale. parte generale*. Il Mulino, Bologna.
- FLORA G. (1987), *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*. Giuffrè, Milano.
- FOUCAULT M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Einaudi, Torino.
- FORNARI U. (2004), *Trattato di psichiatria forense*. Utet, Torino.
- GALLO E., RUGGIERO V. (1983), *Il carcere in Europa*. Ombre Corte, Verona.

- 94 GAROFANI V. (1998), "Presunzione d'innocenza e considerazione di non colpevolezza. La fungibilità delle due forme", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 169ss.
- GIANNITTI F. (1988), *Francesco Carrara e la scuola positiva*, atti del convegno internazionale di Lucca, 2/5 giugno. Giuffrè, Milano.
- GIOGGI F. (1996), "Elementi caratterizzanti del nuovo ordinamento penitenziario", *Giust. pen.*, pp. 118ss.
- GIUNTA L. (1990), "Condizioni di vita e diritti dei detenuti. Le prospettive del seminario di Buchenbach bei Freiberg", *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 260.
- GRANATA R. (1999), "Sul ruolo della corte costituzionale e sulle sue sentenze additive", *Foro. it.*, I, p. 1372.
- GRATTAGLIANO I. (1994), "Salute mentale ed epistemologia del trattamento", *Generazioni*, IV, 50, p. 59.
- GREVI V. (1987), *Esigenze di sicurezza e prospettive premiali nel quadro della legge penitenziaria*, in Id. (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*. Zanichelli, Bologna.
- GREVI V. (1974), "Esecuzione penitenziaria e rieducazione del condannato nelle Regole minime per il trattamento dei detenuti", *Riv. dir. it. proc. pen.*, p. 537.
- GREVI V. (1982), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*. Zanichelli, Bologna.
- GREVI V. (1976), "L'art 47, 20 comma dell'ordinamento penitenziario: una disposizione da rivedere", *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*
- GREVI V. (1980), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, *Diritti e trattamento penitenziario*. Il Mulino, Bologna.
- GREVI V. (1988), *Scelte di politica penitenziaria e ideologie del trattamento nella L. 10 ottobre 1986 n. 663, L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*. Cedam, Padova.
- GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F. (2000), *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*. Cedam, Padova.
- GROSSO C.F. (2002), *Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere come estrema ratio di tutela penale*, in Curi U., Palombarini G. (a cura di), *Diritto penale minimo*. Editori Riuniti, Roma.
- INSOLERA G. (1999), "La macchina ingolfata della giustizia penale, il processo e la pena", *Questione giustizia*, pp. 877ss.
- LA GRECA G. (1995), "La riforma penitenziaria a venti anni dal 26 luglio 1975", *Dir. pen. Proc.*, n. 7, 435.
- MACCORRA V. (1999), "La disciplina dell'art.656 c.p.p. ed i provvedimenti di urgenza di competenza del magistrato di sorveglianza alla luce della riforma operata dalla legge 27 maggio 1998", in AA.Vv., *Esecuzione e alternative penitenziarie*. Cedam, Padova.
- MAIELLO V. (1997), *La politica delle amnistie, Storie di Italia annali 12 La criminalità* (a cura di L. VIOLANTE). Einaudi, Torino.
- MALINVERNIA. (1977), "Aspetti di diritto comparato", in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Atti del Convegno. Giuffrè, Milano.
- MANTOVANI F. (a cura di) (1977), *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*. Giuffrè, Milano.
- MANTOVANI F. (1992), *Diritto penale, parte generale*. Cedam, Padova.
- MANTOVANI F. (1977), "Relazione" al convegno di Lecce, 1976 in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*. Giuffrè, Milano.
- MANTOVANI F. (1980), *Sanzioni alternative alla pena detentiva e prevenzione generale, Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*. Zanichelli, Bologna.
- MANTOVANI F. (1984), *Il problema della criminalità*. Cedam, Padova.
- MARCHESELLI A. (2003), "L'efficacia rieducativa delle misure alternative", *Giust. pen.*, II, p. 540.
- MARGARA A. (1982), *Il problema della discrezionalità nelle decisioni della magistratura di sorve-*

- glianza, in C.S.M., *La magistratura di sorveglianza e il nuovo codice di procedura penale*, Roma - Il magistrato di sorveglianza quale garante di conformità alla legge dell'attività penitenziaria, in V. GREVI (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*. Zanichelli, Bologna.
- MARGARA A. (1986), "La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere". *Quest. giust.*, pp. 524ss.
- MARINI G. (1993), *Lineamenti del sistema penale*. Utet, Torino.
- MARINUCCI G. (1998), "Riforma o collasso del controllo penale?", *Dir. pen. proc.*, 9.
- MASCIANDARO D. (2001), *Crimine e soldi, primo rapporto DNA DIA Bocconi su criminalità e finanza in Italia*. Giuffrè, Milano.
- MELOSSI D., PAVARINI M. (1976), *Carcere e fabbrica. Le origini del sistema penitenziario*. Il Mulino, Bologna.
- MICALI G. (1991), "Il fondamento della pena e l'esegesi dell'art. 27 comma 3° della costituzione", *Cass. Pen.*, pp. 1166 e1174.
- MINISTERO DELL'INTERNO (2005), *Rapporto Censis su legalità e immigrazione*.
- MORRONE A. (2003), *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*. Cedam, Padova.
- MORSELLI E. (1998), "La prevenzione generale integratrice della moderna teoria retribuzionista", *Riv. it. dir. e proc. pen.*, p. 48.
- MOSCONI G., PADOVANI D. (2005), *La Fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato*. Harmattan, Torino, pp. 22-28.
- MOSCONI G., PAVARINI M. (1994), *Flessibilità della pena in fase esecutiva e potere discrezionale-Sentencing penitenziario: 1986-1990, sintesi sul rapporto finale*. Associazione CRS, Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato, Roma.
- NEPPI MODONA G. (1976), "Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria", *Questione Criminale*, pp. 319 ss.
- NEPPI MODONA G. (1995), "Il sistema sanzionatorio: considerazioni a margine ad un recente schema di riforma", *Dir. pen. proc.*
- NIVOLI G., LORETTU L., MILIA P., NIVOLI A., NIVOLI F. (2006), "Il colloquio con il detenuto: aspetti antropologici", *Noos. Aggiornamenti in Psichiatria*.
- NUVOLONE P. (1963), "Il problema della rieducazione del condannato". *Atti del convegno di diritto penale*, in Bressanone.
- OLIVA L. (1996), "L'incostituzionalità della revoca automatica delle riduzioni di pena: un nuovo contributo alla valorizzazione del principio del finalismo rieducativi", *Legislazione penale*, pp. 435 ss.
- PADOVANI T. (1998), *Diritto Penale*. Giuffrè, Milano.
- PADOVANI T. (1985), "Il sequestro di persona e l'identificazione della libertà tutelata", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 605ss.
- PADOVANI T. (1981), *L'utopia punitiva, Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*. Giuffrè, Milano.
- PAGLIARO A. (1977), "Prospettive di riforma" in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico. Atti del convegno*. Giuffrè, Milano.
- PALAZZO F. (2002), "Esecuzione progressiva e benefici penitenziari", in AA.VV., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*. Giuffrè, Milano.
- PALAZZO F. (1999), *Introduzione ai principi generale di diritto penale*. Utet, Torino.
- PALAZZO F. (2004), *Il fatto di reato*. Giappichelli, Torino.
- PARODI G. (1998), "Le sentenze additive di principio", *Foro. it.*, V, pp.160ss.
- PAVARINI M. (1983), *L'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nell'interpretazione giurisprudenziale*. Saccardin-Martina, Bologna.

- PAVARINI M. (2001), *Le conseguenze giuridiche del reato*, in AA.VV., *Introduzione al sistema penale*. Utet, Torino.
- PIERRO G. (1999), *la nuova disciplina della detenzione domiciliare nel quadro della trasformazione del sistema dell'esecuzione penale*. Giuffrè, Milano.
- PIETRALUNGA S. (1990), *L'affidamento in prova al servizio sociale*. Cedam, Padova,
- PISAPIA G., ANTONIUCCI D. (1996), *Intromettersi? Materiali sulla mediazione*. Cedam, Padova,
- PONTI G. (1999), *Compendio di criminologia*. Giuffrè, Milano.
- PORTIGLIATTI-BARBOS M. (1977), "Pene e misure alternative alla detenzione: la realtà di un'attesa e prospettive in concreto", in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*. Giuffrè, Milano.
- RUGGIERO V. (1996), *Economie sporche, L'impresa criminale in Europa*. Bollati Boringhieri, Torino.
- SANGUINETI L. M. (2002), *Diritto penale ragionato*. Giuffrè, Milano.
- SENT. COST. (1996), Nr. 445, *Foro it.*, I, 396 con nota di La Greca.
- SENT. COST. (1966), Nr.12, *Foro it.*, I, 963.
- SENT. COST. (1974), Nr. 204, *Giust Cost.*, I, 1707.
- SENT. COST. (1980), Nr.50, *Riv. it. dir. proc. pen.*, con nota di PALIERO, *Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi*.
- SORRENTINO T. (2000), "Dalla pena al pentimento. Strategie di una pratica normalizzatrice". *Giust. pen.*, pp. 1ss.
- SPASARI M. (1966), *Diritto penale e Costituzione*. Giuffrè, Milano.
- TONINI P. (2000), *Manuale di procedura penale*. Giuffrè, Milano.
- VALIA D. (1999), "I diritti del recluso", *Rass. Penit. Crimin.*
- VINCIGUERRA S. (2005), *Principi di criminologia*. Cedam, Padova.
- ZAGREBELSKY G. (2003), *L'idea di giustizia e l'esperienza dell'ingiustizia*. Einaudi, Torino.
- ZAGREBELSKY G. (1992), *Il diritto mite*. Einaudi, Torino.